EMERGENZA EVENTI METEREOLOGICI 29 E 30 GIUGNO 2024: SOSPENSIONE RATE MUTUI

In ragione del grave disagio derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della **Regione Piemonte** nei giorni 29 e 30 giugno 2024, i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili (per uso privato o adibiti ad attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici), hanno diritto di chiedere una sospensione delle rate dei mutui, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile (**cf. Ordinanza Protezione Civile n.1096 del 21/08/2024).**

I territori interessati sono:

- Comuni di Balme, Banchette, Bardonecchia, Busano, Cafasse, Cantoira, Canischio, Ceresole Reale, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Cuorgnè, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Groscavallo, Ingria, Lemie, Levone, Locana, Noasca, Oulx, Pessinetto, Prascorsano, Pratiglione, Pertusio, Ribordone, Rivara, Ronco Canavese, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Ponso, Sparone, Traves, Usseglio, Val di Chy, Valperga, Valprato Soana, Vidracco, Viù e Vistrorio, della Città metropolitana di Torino;
- Comuni di Antrona Schieranco, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Cossogno, Intragna, Macugnaga, Omegna, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trasquera, Vanzone con San Carlo, Varzo, Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;
- Comuni di Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Campertogno, Carcoforo, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Rassa, Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli.

I clienti interessati potranno chiedere la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale presso le Filiali di Banca di Asti, presentando autocertificazione dei danni subiti entro il 31 ottobre 2024. La sospensione può essere richiesta una sola volta, con durata sino alla ricostruzione, agibilità, abitabilità dell'immobile danneggiato e, comunque, per le sole rate scadenti entro il o6/08/2025 (termine di scadenza dello "stato di emergenza" deliberato dal Consiglio dei Ministri in data o7/08/2024). La sospensione non comporta commissioni o spese di istruttoria a carico del cliente, fermi restando gli interessi contrattuali che matureranno durante il periodo di sospensione.

